



*Ministero per i beni e le attività culturali*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante “*Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*”;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*”;

**VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, e in particolare l’articolo 16;

**VISTO** il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, come convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l’articolo 1;

**VISTO** il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, e in particolare gli articoli 14, comma 2, lettera z), e 25, comma 2, lettera d);

**VISTO** il D.P.C.M. 5 agosto 2019, in corso di registrazione, con il quale è stato attribuito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

**VISTO** il provvedimento di tutela del 31 gennaio 2019, con il quale la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto (d’ora in avanti “Commissione regionale”) ha accertato, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004, l’interesse culturale del **Canale della Giudecca**, sito nel Comune di Venezia, tra il sestiere di Dorsoduro e l’isola della Giudecca, distinto al Catasto Terreni ai fogli 14, 17, 18 e 19, e di proprietà del Demanio dello Stato;

**VISTO** il ricorso amministrativo, presentato in data 4 aprile 2019, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 42/2004, da portatori di interessi diffusi (Associazione Venezia Cambia, Ecoistituto del Veneto,



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4428/4781/4676

PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap@beniculturali.it](mailto:dg-abap@beniculturali.it)



## *Ministero per i beni e le attività culturali*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Italia Nostra Sezione di Venezia), per la riforma del citato provvedimento di tutela del 31 gennaio 2019;

**CONSIDERATO** che i ricorrenti hanno richiesto *“la riforma, per motivi di merito, del provvedimento, relativamente alla sola cartografia che delinea il perimetro dell’area vincolata”* e hanno riferito che il ricorso *“è stato formulato non appena si è potuto acquisire il citato provvedimento, tuttora non ancora reso pubblico”*;

**CONSIDERATO** che detto ricorso, acquisito agli atti di questa Direzione generale con prot. n. 11647 del 18 aprile 2019, è stato proposto nei termini stabiliti dall’articolo 2 del D.P.R. n. 1199/1971 (*“trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza”*);

**CONSIDERATO** che detto ricorso, a termini dell’articolo 5 del menzionato D.P.R. n. 1199/1971, è stato ritenuto ammissibile e procedibile;

**CONSIDERATE** le argomentazioni proposte da parte ricorrente in base alle quali è stato chiesto di *“prolungare verso ovest l’ambito del bene vincolato ‘canale della Giudecca’ fino a comprendere il canale portuale dedicato alle manovre di accosto ai moli della ormai storica Stazione Marittima (Darsena Ovest e Bacino tra Molo di Levante e Molo di Ponente)], andando dunque a confinare con il canale Vittorio Emanuele III (altrimenti denominato anche Canale di Marghera) e il canale di Fusina”*; ciò in considerazione del fatto che parte ricorrente ritiene errata, sulla base della cartografia storica individuata e inclusa nel ricorso, la delimitazione del Canale della Giudecca così come indicata nell’estratto cartografico che costituisce parte integrante del provvedimento impugnato;

**VISTA** la nota prot. n. 8545 del 3 giugno 2019 con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (d’ora in avanti “Soprintendenza”) ha fornito le proprie controdeduzioni in merito al ricorso di cui sopra, esplicitando in particolare che *“la definizione dell’area oggetto di tutela, come da mappa allegata al provvedimento, corrisponde all’entità della via urbana acquea discussa nella relazione dell’interesse culturale considerata come spazio urbano unitario”* e che i limiti di detta area *“sono stati fissati [...] su dei limiti amministrativi presenti nella cartografia tecnica”*;

**VISTA** la nota prot. n. 4715 del 6 giugno 2019 con la quale la Commissione regionale ha comunicato di non rilevare ulteriori elementi rispetto a quanto rappresentato nella citata relazione della Soprintendenza;

**CONSIDERATO** che questa Direzione generale, con nota prot. n. 17558 del 25 giugno 2019, ha ritenuto necessari, da parte della Soprintendenza, ulteriori approfondimenti in riscontro alle motivazioni di merito addotte dai ricorrenti, con particolare riferimento *“all’eventuale valore*



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele n. 22, 00153 ROMA – tel. 06-6723 4428/4781/4676

PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap@beniculturali.it](mailto:dg-abap@beniculturali.it)



## *Ministero per i beni e le attività culturali*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*identitario assunto dalla Stazione Marittima per la città di Venezia, nel corso del tempo (eventualmente individuando l'antistante via d'acqua come prosecuzione del Canale della Giudecca), o, al contrario, in merito all'assenza di tale valore, ovvero alla presenza di un valore proprio della Stazione Marittima e dell'antistante via d'acqua, da tutelare con un eventuale provvedimento differenziato e distinto rispetto a quello relativo al Canale della Giudecca";*

**VISTA** la relazione istruttoria di questa Direzione generale trasmessa, con prot. n. 17560 del 25 giugno 2019, al Comitato tecnico-scientifico per le Belle Arti (d'ora in avanti "Comitato"), al fine di acquisirne il parere per la decisione sul ricorso di cui sopra;

**VISTA** la nota prot. n. 10123 del 26 giugno 2019 con la quale la Soprintendenza ha fornito le valutazioni richieste dalla Direzione generale con la citata nota prot. n. 17558 del 25 giugno 2019 ed ha comunicato che, con riferimento alla Stazione Marittima e allo spazio acqueo adiacente, *"tale area non è meritevole di tutela al pari del canale della Giudecca, pertanto non si ravvisano ragioni per ampliare il sedime perimetrato nel provvedimento 31 gennaio 2019"*; ciò dal momento che *"la Stazione Marittima e lo spazio acqueo immediatamente adiacente rappresentano un tipo di tessuto urbano del tutto distinto rispetto alla conformazione urbanistica del Canale della Giudecca, trattandosi di inserti urbanistici di fine Ottocento, destinati ad attività industriali, in netta discontinuità con la scala dell'edificato e delle vie acquee della città"*;

**ACQUISITO** il parere del Comitato, espresso nel verbale n. 4 relativo alla seduta del 28 giugno 2019, con il quale il medesimo ha ritenuto opportuno che venisse richiesto *"alla competente Soprintendenza un supplemento di istruttoria al fine di esaminare tutti i possibili elementi meritevoli di approfondimento"*;

**VISTA** la nota prot. n. 12804 del 7 agosto 2019 con la quale, in risposta alla richiesta di questa Direzione generale prot. n. 18865 del 9 luglio 2019, la Soprintendenza ha fornito l'approfondimento istruttorio di cui sopra e ha ribadito quanto già espresso in precedenza nella menzionata nota prot. n. 10123 del 26 giugno 2019, precisando che *"ad oggi l'impianto generale [scil. della Stazione marittima] si configura come mero approdo portuale, un'area di industria contemporanea priva di potere evocativo del passato"* e che *"il bacino di raccordo tra la Stazione Marittima, il canale della Giudecca e il canale Vittorio Emanuele III non hanno [rectius: ha] elementi confinanti chiari, o fondali prospettici, che li [rectius: lo] possano definire come spazi acquei urbani"*;

**ACQUISITO** il nuovo parere del Comitato in ordine agli approfondimenti istruttori della Soprintendenza, espresso nel verbale n. 6 relativo alla seduta del 9 settembre 2019 e così formulato: *"Esaminata la documentazione trasmessa dalla competente Direzione Generale per l'esame odierno, il Comitato apprezza e ringrazia la Soprintendenza Sabap di Venezia e Laguna per gli approfondimenti istruttori effettuati, le cui considerazioni sono largamente condivisibili. D'altra parte*





## *Ministero per i beni e le attività culturali*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*il Comitato ritiene che le argomentazioni delle Associazioni ricorrenti non siano irrilevanti. In particolare appare evidente che nonostante le profonde modificazioni, la Stazione Marittima, con il suo impianto urbanistico e i suoi moli faccia organicamente parte della città storica e dunque conferisca allo specchio d'acqua che la fronteggia la qualità di via urbana storicizzata e meritevole di tutela. Quanto alla problematica delimitazione del Canale della Giudecca, c'è un'evidente discordanza nella cartografia disponibile, tale per cui le osservazioni dei ricorrenti sul fatto che il suddetto canale storicamente iniziasse dall'attuale confine con il canale Vittorio Emanuele III (scavato dopo la costruzione della Stazione Marittima), non sono manifestamente infondate”;*

**RITENUTO** che, per quanto attiene al supporto cartografico, la Soprintendenza, al fine di perimetrare l'area assoggettata a vincolo, ha assunto a riferimento l'elaborato denominato “*Morfologia della Laguna – Laguna Centro*”, prodotto nel 2006 dal Servizio Mobilità Acqua del Comune di Venezia, l'unico nel quale vengano tracciati gli attuali confini verso ovest del Canale della Giudecca, mentre gli stralci di cartografia storica presentati dalle Associazioni di cui alle premesse a sostegno del ricorso non dimostrano inequivocabilmente la perimetrazione del canale, né può essere chiaramente sostenuto che i medesimi, dal punto di vista della gerarchia delle fonti, si trovino in una posizione sovraordinata rispetto alla cartografia allegata al provvedimento di vincolo;

**RITENUTO** che costituisce preminente interesse di questa Direzione generale garantire la continuità dell'azione amministrativa messa in atto dalla Soprintendenza;

4

**P.Q.M.**

**RESPINGE** il ricorso di cui alle premesse del presente provvedimento

e, in ragione del pregevole contributo istruttorio fornito dalle osservazioni della parte ricorrente, condividendo quanto espresso dal Comitato circa la discordanza cartografica in merito alla esatta definizione dei limiti storici del Canale della Giudecca, dà contestualmente mandato alla Soprintendenza di approfondire lo studio della cartografia storica lagunare, al fine di ricostruire inequivocabilmente l'evoluzione del confine del medesimo canale, così da raccogliere ogni elemento utile all'eventuale esercizio di ulteriori azioni di tutela.

Avverso la presente decisione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, concernente “*Attuazione*





*Ministero per i beni e le attività culturali*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

*dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*", oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRETTORE GENERALE  
arch. Federica Galloni

